Senato della Repubblica

XVII LEGISLATURA

N. 2455

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori LUCIDI, SERRA, BLUNDO, MONTEVECCHI, LEZZI, BUCCARELLA, AIROLA, CRIMI, MANGILI, SANTANGELO, MARTON, CAPPELLETTI, MORRA, MORONESE, COTTI, BULGARELLI, SCIBONA, GIROTTO, PUGLIA, PAGLINI, DONNO, PETROCELLI, BOTTICI, FATTORI, BERTOROTTA, TAVERNA, CATALFO, MARTELLI, CASTALDI, CIAMPOLILLO, CIOFFI, ENDRIZZI, GAETTI e NUGNES

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 29 GIUGNO 2016

Istituzione di nuovi conservatori di musica

TIPOGRAFIA DEL SENATO

ONOREVOLI SENATORI. – È compito della classe dirigente del nostro Paese prestare attenzione alle vocazioni naturali dei territori e alle eccellenze che nascono e si sviluppano intorno a luoghi che sono foggiati e caratterizzati dalla storia.

Troppo spesso invece la politica, ostacolata da una visione autoreferenziale, ha badato solo a confermare la propria rendita di posizione piuttosto che valorizzare, se pur con minimi sforzi, quanto singole comunità di cittadini hanno provato a esprimere. Non a caso vi sono centri urbani per i quali – pur vantando significativi patrimoni culturali, sociali e industriali – non si è riusciti a capitalizzare il valore in termini di trasferimento culturale e tecnologico, oltreché di diffusione del sapere e della conoscenza: entro una rete di relazioni tra istituzioni, diverse per ampiezza e natura, il cui volano principale è rappresentato dalle università.

In tal senso, il presente disegno di legge intende colmare un vuoto non solo politico e normativo ma anche culturale, offrendo alle amministrazioni locali e ai comuni, uno strumento che li renda in grado di poter valorizzare quelle che sono le vere eccellenze dei territori.

Vi sono numerose realtà che possono vantare tradizioni musicali centenarie: una, fra queste, a puro titolo esemplificativo, potrebbe essere la città di Spoleto, fra le più conosciute e celebrate per la sua vocazione artistica, e tuttavia paradossalmente assente dalla scena musicale classica e concertistica a livello didattico. Non senza ragione ci si aspetterebbe, viceversa, che studio, perfezionamento, pratica ed esperienza musicale possano trovare in luoghi come questo terreno fertile nel quale attecchire. Purtroppo non è così, e a oggi i giovani promettenti talenti italiani e stranieri che volessero frequentare e laurearsi in discipline musicali classiche a Spoleto non possono farlo.

Siamo dinanzi a una sorta di paradosso, se solo si pensa alle realtà musicali che – sorte nella città di Spoleto – di qui si sono irradiate contribuendo in modo determinante a diffondere la cultura del nostro Paese nel mondo.

In breve: al pensiero di Spoleto viene del tutto naturale coniugare la cultura musicale, così come a Venezia la cultura artistica e architettonica, a Torino l'ingegneria meccanica, a Roma la filologia classica, la storia del Cristianesimo e il diritto. I tempi sono sufficientemente maturi affinché un simile «paradosso» debba avere fine.

Oltre a una serie possibile di altri luoghi specifici lungo l'arco dell'intera Penisola – siano essi cittadine d'arte, paesi, borghi più o meno estesi: da Arquà a Certaldo, da Cefalù a Caorle, da Gaeta a Oristano – si pensi, per vie più generali, alla riqualificazione di porzioni di territorio o a beni culturali abbandonati, come nel caso di edifici appartenenti al patrimonio archeologico industriale, che potrebbero essere ristrutturati e utilizzati per scopi diversi e per essere destinati alla istituzione di nuovi conservatori o a sezioni distaccate di realtà già esistenti. Si tratta, in altri termini, di procedere alla valorizzazione e alla promozione di un bene culturale in stretta connessione al contesto di cui partecipa: dando significato e al tempo stesso ricevendone, dunque in proficua osmosi, anche in chiave di rivalutazione didattico formativa nonché di promozione sociale di un luogo.

Pur nei limiti circoscritti di un disegno di legge, la presente proposta sottintende e rende esplicito il rilancio di una strategia nazionale di attenzione al territorio, insieme con la volontà di formulare un'offerta rinnovata e contribuire a una riqualificazione che passi attraverso l'istituzione di conservatori musicali quale forma di recupero, fruizione, tutela e valorizzazione di beni culturali e paesaggistici, anche con l'obiettivo e l'auspicio di fidelizzare gli abitanti al territorio.

A prescindere da ogni altra considerazione, cultura, consapevolezza, educazione al bello, diffusione della conoscenza sono strumenti che affermano e promuovono e alimentano il dialogo, l'inclusione e la convivenza fra i popoli; e al tempo stesso costituiscono un antidoto a fenomeni quali intolleranza e razzismo, violenza e prevaricazione. Più in generale rappresentano una risposta – forse l'unica praticabile – alla rassegnazione, alla solitudine, alla dispersione dell'antipolitica e a una ormai insistita e sempre più capillare e istintiva insofferenza verso le «istituzioni» qualunque esse siano.

Nello specifico del dispositivo normativo, l'articolo 1 dispone l'emanazione di un bando per una manifestazione di interesse da parte dei comuni e stabilisce i relativi criteri di selezione.

L'articolo 2 prevede l'adozione di un decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca per l'istituzione dei Conservatori di musica. L'articolo 3 definisce le attività didattiche e di funzionamento del Conservatorio.

L'articolo 4 definisce la collocazione nel contesto territoriale determinando anche i rapporti con le altre realtà presenti.

L'articolo 5 stabilisce la copertura finanziaria iniziale per l'istituzione e il funzionamento di nuovi Conservatori.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Manifestazione di interesse)

1. Al fine di incentivare la massima diffusione della conoscenza della musica classica e dell'arte, nonché la relativa produzione artistica, messa in scena e fruizione di opere musicali concertistiche e teatrali, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo provvede, con proprio decreto, a effettuare un bando per la manifestazione di interesse dei comuni a segnalare la propria città quale potenziale sede di conservatorio di musica.

2. Il bando di cui al comma 1 deve prevedere in ogni caso prioritariamente i seguenti criteri:

a) presenza stabile sul territorio comunale di festival internazionale di musica classica, lirica e da camera;

b) presenza stabile nel territorio comunale di teatri lirici;

c) presenza sul territorio comunale di scuole di musica e danza;

d) presenza sul territorio di istituti superiori per le industrie artistiche (ISIA) e di scuole secondarie di primo grado ad indirizzo musicale, di cui al decreto del Ministro della pubblica istruzione 6 agosto 1999, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 235 del 6 ottobre 1999;

e) elenco e descrizione delle strutture comunali disponibili ad accogliere la sede del conservatorio;

f) elenco del personale comunale messo a disposizione dal comune a servizio del conservatorio;

g) elenco e descrizione dei teatri, delle sale da concerto, degli *auditorium* e degli spazi di norma utilizzati per attività artistiche su territorio comunale.

Art. 2.

(Istituzione dei conservatori di musica)

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, provvede, con proprio decreto, sulla base della selezione effettuata ai sensi dell'articolo 1 della presente legge, all'istituzione dei conservatori di musica ai sensi dell'articolo 63 del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297. I conservatori di musica sono enti dotati di autonomia amministrativa e sottoposti alla vigilanza del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

2. I criteri generali per l'adozione dello statuto di autonomia, nonché per l'esercizio dell'autonomia regolamentare, da parte dei conservatori di musica istituiti ai sensi della presente legge, sono disciplinati dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2003, n. 132.

Art. 3.

(Attività didattica e di funzionamento dei conservatori di musica)

1. Con il medesimo decreto di cui al comma 1 dell'articolo 2 è stabilito:

a) il contributo annuo a carico dello Stato per il funzionamento dei conservatori di musica;

b) i corsi che costituiscono i conservatori di musica, determinati nell'ambito dell'ordinamento didattico vigente;

c) la tabella concernente i posti di ruolo del personale direttivo e docente e gli insegnamenti da conferire per incarico nonché i posti di ruolo direttivo amministrativo e del restante personale amministrativo, tecnico e ausiliario.

2. Nell'ambito della propria autonomia regolamentare, i conservatori di musica possono stipulare accordi con conservatori e scuole di musica anche straniere per l'effettuazione di *campus* estivi nelle rispettive sedi.

Art. 4.

(Sede, dotazioni e integrità territoriale)

1. Il comune può stipulare accordi con il conservatorio di musica per l'utilizzo di un immobile di proprietà del comune stesso quale sede del conservatorio medesimo, nonché dei servizi a esso connessi.

2. I conservatori di musica possono altresì stipulare accordi con fondazioni e festival, con teatri lirici e teatri sperimentali, con scuole comunali di musica e danza e con le scuole secondarie di primo grado ad indirizzo musicale, di cui al decreto del Ministro della pubblica istruzione 6 agosto 1999, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 235 del 6 ottobre 1999, per iniziative e attività di comune interesse.

Art. 5.

(Copertura finanziaria)

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato nel limite massimo di 2 milioni di euro annui, a decorrere dall'anno 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2016-2018, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripar-

tire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2016, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

€ 1,00